



COMUNICATO UFFICIALE N. 466 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C., inerente alla emanazione delle norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2026/2027, per le Società di Serie A Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027, per le società di Serie A Femminile;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della FIGC e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla FIGC tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della FIGC.

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il **28 febbraio 2027**.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile inserire o modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2026/2027. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 *bis*, commi 1 e 5, delle NOIF, è consentito:

a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **25 maggio 2026** e fino al **30 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al **30 giugno 2026**, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari dal **25 maggio 2026** e fino al **30 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis e 103, comma 2, NOIF

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto deve essere effettuato:

- *dal 15 giugno 2026 al 17 giugno 2026, per le opzioni;*
- *dal 18 giugno 2026 al 20 giugno 2026, per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione avranno decorrenza dal 1° luglio 2026.

I diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2026/2027, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

Gli esercizi dei diritti di opzione riferiti al termine di cui sopra avranno decorrenza dalla data di deposito degli stessi.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nel predetto termine e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, NOIF)

- *dal 10 giugno 2026 al 12 giugno 2026 (ore 20:00).*

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, delle NOIF

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle NOIF, fino al **31 maggio 2027**.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto

la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 *bis*, delle NOIF.

b) Calciatrici "Professioniste"

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2026 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici "professioniste" svincolate entro il 30 giugno 2026 o calciatrici svincolate ex artt. 29, 31, 32, 32 *bis*, 33, 42, 107, 108, 109, 110, 114, comma 4, 116, 117, comma 5, e 117 *bis* delle NOIF:

- dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.

b2) Calciatrici "professioniste" con precedente rapporto risolto ai sensi dell'articolo 117 delle NOIF nel corso della stagione sportiva 2026/2027:

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);

- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00), con consenso della società dilettantistica;

- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00), con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici "Giovani di Serie", "Giovani Dilettanti" o "non professioniste" – artt. 100, 101 e 104 NOIF

Il trasferimento di una calciatrice "Giovane di Serie" tra società professionistiche e il trasferimento di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista" ai sensi dell'art. 100 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);

- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle NOIF.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici "professioniste" – artt. 95, 102, 103 e 104 NOIF

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice "professionista" può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);

- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle NOIF

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 103 delle NOIF, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sette calciatrici "professioniste" da società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla FIGC di calciatrici mai tesserate all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste", se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);*

- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste", se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);*

- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).*

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste", se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2026, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.*

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici "Giovani di Serie", se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 maggio 2027.*

e) La prima richiesta di tesseramento alla FIGC di calciatrici "Giovani di Serie", se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 maggio 2027.*

Le calciatrici "Giovani di Serie" tesserate ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserate al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di "professionista", anche per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 33, comma 2 *ter*, delle NOIF, a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come "Giovane di Serie".

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle NOIFe al Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo

temporaneo complessivamente fino a sei calciatrici “professioniste” da società affiliate a Federazione estera ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” - art. 103 bis NOIF

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF)

L’esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, delle NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026 (ore 20:00);
- dal 4 gennaio 2027 al 19 gennaio 2027 (ore 20:00).

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, NOIF)

- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20:00);
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20:00).

12. Tesseramento in deroga calciatrici “professioniste” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici “professioniste” il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla FIGC. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2026 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- *dal 22 settembre 2026 al 22 dicembre 2026;*

- *dal 2 febbraio 2027 al 22 febbraio 2027.*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- *dal 2 febbraio 2027 al 22 febbraio 2027.*

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

a) art. 33, comma 2, delle NOIF: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da professionista:

i. al termine del periodo di apprendistato di calciatrici che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell'entrata in vigore del comma 2 *bis*:

- *dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

b) art. 33, comma 2 *ter*, delle NOIF: esercizio del diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di decorrenza differita al 1° luglio 2026:

- *dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale).*

c) art. 107 delle NOIF: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- *dal 1° luglio 2026 al 15 luglio 2026 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

d) art. 102, comma 4, delle NOIF: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2024/2025:

- *1° luglio 2026 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2027 (diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a)

e b), al fine di acquisire ovvero riacquisire la qualifica di “Giovane di Serie”:

- *dal 1° giugno 2027 al 30 giugno 2027 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica.

f) L'esercizio del diritto delle calciatrici “professioniste” di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società (art. 117, comma 3 *bis*, delle NOIF) deve essere richiesto mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la FIGC.

L'utilizzo di dette calciatrici in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.*

g) art. 116 delle NOIF: in caso di ammissione della società dal Campionato Serie B Femminile al Campionato di Serie A Femminile, la stessa è tenuta a comunicare alla Divisione Serie A Femminile Professionistica, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie B Femminile al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi presso la piattaforma federale telematica:

- *entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

h) art. 117 delle NOIF: in caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile al Campionato di Serie B Femminile, la stessa è tenuta a comunicare alla Divisione Serie B Femminile, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie A Femminile al 30 giugno 2026.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi presso la piattaforma federale telematica:

- *entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la FIGC, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della FIGC, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della FIGC.

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla FIGC nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di una calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferita in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla FIGC.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la FIGC, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.